



Statuto Arcigay BAT "Le Mine Vaganti"



Articolo 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita l'Associazione denominata Arcigay BAT "Le Mine Vaganti" (di seguito indicata come "Associazione").
2. L'associazione ha sede legale in via Umberto I, n. 273 a Trani. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Arcigay BAT "Le Mine Vaganti" APS".
4. L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).
5. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ed è regolata:
 - a) dalle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii.;
 - b) dagli artt. 36 e segg. titolo II capo III del Codice Civile;
 - c) dal presente Statuto e dai suoi regolamenti interni;
 - d) dallo Statuto nazionale di Arcigay, dai suoi regolamenti interni e dalle deliberazioni regolarmente assunte dai suoi organi sociali.

Articolo 2 – Valori

1. I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:
 - a) il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
 - b) la laicità e la democraticità delle istituzioni;
 - c) la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
 - d) l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
 - e) il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
 - f) la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
 - g) la democrazia interna, la partecipazione delle Socie e dei Soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 - Finalità

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di Soci e Socie, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.
2. L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, asessuale, transgender, intersessuale, non binaria, gender fluid, e gender queer combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:
 - a) realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il

Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

- b) promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
 - c) promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
 - d) costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
 - e) promuovere la socializzazione delle persone LGBTI+ attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
 - f) promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
 - g) lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
 - h) lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
 - i) essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+;
 - j) costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
 - k) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone LGBTI+ e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
 - l) combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
 - m) partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTI+ ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
 - n) promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
 - o) organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;
 - p) promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
 - q) operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
6. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri Soci e Socie.
7. L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci e Socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
8. L'Associazione, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari e volontarie, anche non associati, nello svolgimento delle proprie attività, predisponendo un apposito registro per quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
9. L'attività del/la volontario/a, sia esso associato o meno, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
10. Al/la volontario/a possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo le disposizioni del Regolamento attuativo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
11. Non si considera volontario l'associato/a che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 4 – Soci e Socie

1. All'Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo.
2. Il numero degli associati è illimitato, e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere sottoscritte anche dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
4. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio/a deve indicare:
 - a) Nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;
 - b) Presa visione e accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito;
 - c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
5. Il Consiglio direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

6. La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.
7. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci e delle Socie

1. I Soci e le Socie:

- a) devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay;
- b) devono osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi sociali;
- c) hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- d) purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nella Assemblea dei Soci e delle Socie, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;
- e) hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- f) in caso di controversie con altri Soci e Socie o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di Socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Ogni Socio/a ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo ed inviata tramite posta ordinaria, raccomandata A/R, e-mail o PEC; il recesso opera immediatamente a partire dalla data di invio della comunicazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui i/le Soci/e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.
4. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato/a che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e delle Socie che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, i Soci e le Socie esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 7 - Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci e delle Socie;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) La Commissione di Controllo.
2. Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci e delle Socie

1. L'Assemblea dei Soci e delle Socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.
2. Il Congresso:
 - a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
 - b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo;
 - d) elegge la Commissione di Controllo;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei Soci e delle Socie;
 - b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione di Controllo tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci e delle Socie

1. La convocazione della Assemblea dei Soci e delle Socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
2. Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 dei Soci e delle Socie in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/4 dei Soci e delle Socie in regola con il pagamento della quota associativa.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
5. Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, ogni socio/a ha diritto di voto purché iscritto/a nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
6. Ogni Socio/a può farsi rappresentare da un altro/a Socio/a mediante delega scritta nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea dei Soci e delle Socie non escludano espressamente la possibilità di delega.
7. Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono

validamente costituiti se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria, ed il Congresso per le sole deliberazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), sono validamente costituiti in prima convocazione se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione sono validamente costituiti se presente almeno 1/5 degli associati aventi diritto di voto.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, effettivi o per delega, aventi diritto di voto, salvo che lo Statuto o i Regolamenti non dispongano diversamente; le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
10. Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.
11. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.
12. Di ogni seduta dell'Assemblea dei Soci e delle Socie è redatto apposito verbale, sottoscritto dal chi la presiede e dal segretario verbalizzante, secondo le disposizioni del Regolamento di Assemblea.

Il Regolamento di Assemblea disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci e delle Socie, il suo funzionamento ed ogni altro aspetto non espressamente regolato dal presente Statuto; per quanto non disposto da Statuto e Regolamento, l'Assemblea ha facoltà di autoregolarsi con propria deliberazione.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo; è organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei Soci e delle Socie.
3. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea dei Soci e delle Socie.
4. I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci e delle Socie;
 - b) attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea dei Soci e delle Socie e curarne l'esecuzione;
 - c) eleggere tra le proprie componenti il/la Presidente ed eventualmente il/la Vicepresidente;
 - d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
 - e) convocare l'Assemblea dei Soci e delle Socie;
 - f) redigere l'eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e delle Socie;
 - g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano

spettanti all'Assemblea dei Soci e delle Socie.

Articolo 11 – Elezione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dal Congresso ogni due anni, ovvero l'Assemblea ordinaria provvede all'eventuale sostituzione dei suoi componenti.
2. Un Regolamento elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci e delle Socie, disciplina le modalità di elezione e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Possono candidarsi ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo (diritto di elettorato passivo) i Soci e le Socie maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel Libro Soci da almeno sei mesi.
4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o della Commissione di Controllo, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente.

In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso contemporanei della maggioranza dei Consiglieri l'organo decade, ed il/la Presidente convoca immediatamente il Congresso per nuove elezioni.

6. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, quello dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
7. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei consiglieri. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti.
8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza o videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri e siano garantiti adeguati sistemi di sicurezza.

Articolo 12 – Presidente

1. La/il Presidente dell'Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica.
2. Ella/egli è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
3. Ella/egli assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni.

Articolo 13 – Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento del/la Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/la Vicepresidente.

Articolo 14 - Commissione di controllo

1. Nei casi previsti dall'art. 30 comma 2, 3 e 4 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione è obbligata a nominare una commissione di controllo, anche monocratica, i cui membri restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo con il quale vengono nominati, e sono rieleggibili.
2. In composizione collegiale la Commissione di controllo è composta da tre a cinque commissari, e nella prima seduta elegge tra i suoi membri una/un Presidente, la/il quale coordina l'attività della Commissione e la rappresenta. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
3. In composizione monocratica, l'organo assume la denominazione di Commissario/a di controllo.
4. Ai componenti dell'organo di controllo dell'ente si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2°



comma dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti di esso.

5. Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
6. La Commissione di controllo, sia collegialmente che in forma monocratica, svolge compiti di garanzia e vigilanza sull'attività associativa e sull'operato del Consiglio Direttivo; nello specifico, la Commissione:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti da parte dei/delle Soci/e e del Consiglio Direttivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
 - c) vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
 - d) è invitato a prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di parola e voto consultivo;
 - e) esercita un controllo formale sulle deliberazioni e sugli atti adottati dal Consiglio Direttivo, esprimendo, se necessario, pareri consultivi prima o in seguito alla loro adozione, anche su richiesta del Consiglio stesso ovvero di uno solo dei suoi membri;
 - f) formula pareri interpretativi delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente ovvero di almeno 1/10 dei/delle Soci/e.
7. La Commissione di controllo, in aggiunta alle prerogative di cui al comma 6, dirime in prima istanza le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e le Socie ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, anche in materia di interpretazione e applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni, e di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e di esclusione; in tal caso, la Commissione deciderà mediante arbitrato irrituale, secondo diritto, applicandosi le disposizioni di cui agli artt. 808 e 808 ter c.p.c.. In caso di controversie, la Commissione di controllo deve riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta, e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
8. Avverso le decisioni della Commissione di controllo in sede di controversie è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci e delle Socie ed al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay, che deciderà in via definitiva secondo le regole previste dallo Statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.
9. La Commissione di controllo, convocata dal/la suo/a Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea dei Soci e delle Socie con relazioni scritte.

Articolo 15 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate

1. L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - Esercizio sociale e bilancio

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci e delle Socie entro il

29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci e delle Socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea dei Soci e delle Socie che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 – Simbolo

1. L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.
2. L'Associazione, i Soci e le Socie si impegnano a:
 - a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
 - b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
 - c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
 - d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.
3. L'Associazione usa come simbolo locale il marchio rappresentato nella figura sottostante.



Articolo 19 - Congresso territoriale

1. L'Associazione convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.
2. Il Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.
3. Al Congresso territoriale partecipano tutti i Soci e le Socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Articolo 20 – Commissariamento

1. Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell'Associazione.



2. I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo. Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.

Articolo 21 – Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci e delle Socie, l'attuale Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla naturale scadenza del proprio mandato, al termine del quale si provvederà alla convocazione del Congresso per nuove elezioni.
2. Gli attuali componenti del Consiglio Direttivo mantengono le cariche loro assegnate in sede di elezione, modificandosi unicamente la denominazione e le competenze proprie di ciascun ufficio.
3. Il Consiglio Direttivo predispone senza indugio i nuovi regolamenti sociali, da approvarsi obbligatoriamente entro l'Assemblea dei Soci e delle Socie successiva a quella che delibera l'adozione del nuovo Statuto. Nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti interni, il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in materia.
4. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
5. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello Statuto nazionale di Arcigay.



Alessio Valtelli
Luca Lopez
Giuseppe Jermann
Vito Ruffo